



REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
(emanato con D.R. n. 690 del 29/10/2013)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	2
Art. 2 – FUNZIONI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	2
Art. 3 – DIRETTORE DELLO SBA	3
Art. 4 – POLI	4
Art. 5 – BIBLIOTECHE DI AREA E INTERDISCIPLINARI	4
Art. 6 – BIBLIOTECA DIGITALE DI ATENEO	5
Art. 7 – UTENTI DEI SERVIZI	5
Art. 8 – FRUIZIONE DEI SERVIZI	5
Art. 9 – ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE	6
Art. 10 – RISORSE FINANZIARIE	6
Art. 11 – ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	6
Art. 12 – PRESIDENTE DELLA CAB	6
Art. 13 – COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB)	7
Art. 14 – NORMA DI RINVIO	8
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO REGOLAMENTARE	8



Art. 1 – SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Le Biblioteche, la Biblioteca Digitale e i fondi librari costituiscono il Sistema Bibliotecario di Ateneo (d'ora in poi SBA).
2. Ai sensi dell'art. 60, c.3 dello Statuto di Ateneo, il coordinamento dello SBA è affidato alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche (d'ora in poi CAB), che ha funzioni di indirizzo e governo e si avvale per le funzioni operative della figura di un Direttore dell'Area delle Biblioteche appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo, *ex art.* 3 del presente Regolamento. Lo SBA ha autonomia gestionale.
3. Sono previsti, per ragioni logistiche, due poli bibliotecari, il Polo di Chieti e il Polo di Pescara.
4. Le **Biblioteche di Area** sono le unità di base nelle quali sono organizzate le raccolte disciplinari di materiale librario per renderlo fruibile all'utenza in modo continuativo. Per il mantenimento e lo sviluppo del proprio patrimonio librario e documentale le Biblioteche garantiscono:
 - a) l'aggiornamento continuo del patrimonio librario e documentale;
 - b) la continua verifica e aggiornamento dell'OPAC (*On-line Public Access Catalogue*, ossia catalogo in linea ad accesso pubblico);
 - c) la consultazione in linea della base catalografica dell'Ateneo e della Biblioteca Digitale di Ateneo;
 - d) un'apertura al pubblico con orario ufficiale assicurata per l'intero arco della giornata per almeno cinque giorni alla settimana;
 - e) una presenza continuativa di personale;
 - f) un servizio di prestito esterno con accesso agli studenti;
 - g) un servizio di riproduzione fruibile dall'utenza.
5. Le **Biblioteche Interdisciplinari** sono più articolate delle Biblioteche di Area e possono essere costituite da sezioni distaccate che presentino comunque i caratteri della Biblioteca di Area.
6. Le strutture che non soddisfano i requisiti richiesti sono definiti Fondi Librari. Un **Fondo Librario** è costituito dal patrimonio librario e documentale di proprietà dell'Università esistente presso un'unità amministrativa diversa da una Biblioteca di Area o Interdisciplinare. La Biblioteca di Area o Interdisciplinare, alla quale è connesso un Fondo Librario, ne assicura l'assistenza catalografica e ne gestisce, regolamentandolo, l'accesso. La Biblioteca cui affidare la gestione di ciascun Fondo viene stabilita dalla CAB.
7. La **Biblioteca Digitale** è l'insieme organizzato di servizi e/o funzionalità che consentono di raggiungere una pluralità di fonti informative ospitate in piattaforme locali o remote.

Art. 2 – FUNZIONI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto di Ateneo, lo SBA ha lo scopo di:
 - a) organizzare in forme coordinate le funzioni di conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio bibliografico-documentale dell'Ateneo;

- b) provvedere alla diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale;
- c) garantire il più ampio accesso all'informazione scientifica attraverso lo sviluppo della Biblioteca Digitale di Ateneo (bibl@UdA) e l'utilizzo di risorse elettroniche;
- d) gestire tali risorse informative e servizi in modo da fornire prioritariamente supporto alle attività di ricerca e di didattica delle strutture dell'Ateneo;
- e) gestire ed aggiornare il catalogo della produzione scientifica di Ateneo U-GOV;
- f) gestire ed aggiornare le *repository* di Ateneo.

Art. 3 – DIRETTORE DELLO SBA

Il Direttore dello SBA, *ex art.* 60 dello statuto di Ateneo:

1. svolge funzioni operative e la CAB se ne avvale per attuare le proprie deliberazioni. A tal fine:
 - a) amministra i fondi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e attiva le procedure delle gare per l'acquisizione di beni di rilevante entità e di servizi di interesse comune per l'intero SBA;
 - b) cura lo sviluppo e l'aggiornamento della Biblioteca Digitale di Ateneo e predispone gli atti per i contratti con i fornitori o coloro che si occupano delle negoziazioni per l'Ateneo;
 - c) sviluppa servizi a vantaggio della ricerca scientifica e della didattica, applicando tecnologie innovative;
 - d) raccoglie le statistiche di affluenza ed uso del patrimonio cartaceo ed elettronico di Ateneo, sia centrale che periferico, e quelle relative ai servizi di *Document Delivery* e di Prestito Interbibliotecario;
 - e) ottimizza, di concerto con i funzionari dell'Area delle Biblioteche, l'impiego del personale attraverso il monitoraggio dei servizi bibliotecari;
 - f) assicura la catalogazione del materiale librario dello SBA, curando che venga mantenuto aggiornato il Catalogo OPAC;
 - g) promuove regole omogenee di catalogazione in applicazione degli standard nazionali ed internazionali riconosciuti;
 - h) promuove regole omogenee per i servizi fruibili nelle diverse sedi che costituiscono lo SBA;
 - i) promuove e cura le attività di formazione e aggiornamento del personale dello SBA;
 - j) cura le attività di collaborazione e coordina progetti di cooperazione con altri Atenei e istituzioni pubbliche o private relativi allo sviluppo dei servizi bibliotecari e della Biblioteca Digitale di Ateneo;
 - k) cura i rapporti dello SBA con gli altri Enti consorziati nell'ambito delle convenzioni approvate dalla CAB e dagli organi di governo dell'Ateneo;



- l) cura la partecipazione dello SBA a progetti regionali, nazionali e internazionali di ambito bibliotecario; promuove, di concerto con la CAB, la partecipazione alla rete SBN e al Coordinamento del Polo SBN UdA.

Art. 4 – POLI

1. I Poli bibliotecari sono formati dalle Biblioteche di Area, Interdisciplinari e dai Fondi Librari delle due sedi di Chieti e Pescara.

Art. 5 – BIBLIOTECHE DI AREA E INTERDISCIPLINARI

1. Le Biblioteche di Area e Interdisciplinari, individuate dal Senato Accademico, sentito il parere della CAB:
 - a) organizzano, gestiscono e conservano il patrimonio bibliografico delle aree scientifico-didattiche di riferimento e quindi dei Dipartimenti che possono considerarsi ad esse afferenti, rendendolo fruibile all'utenza e continuamente aggiornato in base alle richieste;
 - b) curano la raccolta dei dati per il rinnovo degli abbonamenti cartacei e del patrimonio librario;
 - c) rilevano le proprie necessità economico-finanziarie e propongono l'utilizzo delle risorse assegnate;
 - d) decidono autonomamente sulle risorse loro assegnate dalla CAB per piccoli acquisti di materiale bibliografico cartaceo/elettronico di carattere settoriale/di area;
 - e) redigono, di concerto con la CAB, un proprio regolamento e lo sottopongono all'approvazione della stessa;
 - f) dispongono di personale dedicato che viene coordinato al fine di realizzare la migliore organizzazione gestionale; l'eventuale necessità o esubero di risorse umane viene prospettata al Direttore dello SBA;
 - g) hanno proprie procedure gestionali relative alle attività di *front-office* e *back-office*;
 - h) garantiscono i servizi di consultazione e di prestito agli utenti in orari resi noti al pubblico;
 - i) forniscono un congruo numero di posti a sedere per la consultazione del materiale bibliografico;
 - j) provvedono ad un servizio di riproduzione dei documenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore;
 - k) organizzano il servizio *Reference*, fornendo agli utenti l'aiuto necessario per utilizzare al meglio gli strumenti di ricerca, consultare i cataloghi e accedere alla Biblioteca Digitale;
 - l) offrono un servizio di recupero di copia di documenti, mediante i servizi di *Document Delivery* (DD) e di Prestito Interbibliotecario (ILL), presso altre Istituzioni e Biblioteche per gli utenti autorizzati;



- m) attivano altri servizi, di concerto con la CAB, tesi a sviluppare e innovare i servizi bibliotecari e a soddisfare gli utenti.

Art. 6 – BIBLIOTECA DIGITALE DI ATENEO

1. La Biblioteca Digitale di Ateneo:
 - a) raccoglie e gestisce le risorse bibliografiche elettroniche, acquistate centralmente o perifericamente, rendendole fruibili all'utenza;
 - b) cura la raccolta dei dati per il rinnovo degli abbonamenti elettronici;
 - c) assicura l'accesso degli utenti autorizzati alle risorse elettroniche di Ateneo;
 - d) fornisce alla CAB le analisi qualitative e quantitative sull'uso delle risorse elettroniche;
 - e) promuove progetti di sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e diffusione della conoscenza;
 - f) per la parte di competenza, raccoglie informazioni e dati sulle Biblioteche e sull'uso dei servizi da parte degli utenti a fini informativi e valutati d'intesa con la CAB;
 - g) coordina, gestisce e mantiene aggiornati le *repository* e il catalogo della produzione scientifica di Ateneo.

Art. 7 – UTENTI DEI SERVIZI

1. Gli utenti che possono fruire dei servizi dello SBA si distinguono in utenti istituzionali e utenti esterni.
2. Sono **utenti istituzionali**: gli studenti regolarmente iscritti, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; tutti coloro che abbiano un rapporto formale di lavoro, ricerca e didattica con l'Ateneo, anche se temporaneo; gli studiosi singolarmente autorizzati anche temporaneamente dal Responsabile di Biblioteca.
3. Sono **utenti esterni**: i laureati dell'Ateneo; i docenti, gli studenti, il personale tecnico amministrativo di altri Atenei convenzionati con l'Ateneo; i componenti di altre istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Ateneo; ogni altra persona interessata ai servizi dello SBA.

Art. 8 – FRUIZIONE DEI SERVIZI

1. Gli utenti esterni sono ammessi ai servizi secondo modalità eventualmente differenziate e stabilite dalla CAB. Eventuali limiti fissati da singole Biblioteche per la fruizione del patrimonio librario da parte degli utenti devono essere motivate e sottoposte all'approvazione della CAB.
2. Le Biblioteche di Area e Interdisciplinari garantiscono agli utenti diversamente abili i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche in rete mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità.



3. La Biblioteca Digitale di Ateneo è accessibile integralmente da parte degli utenti istituzionali. È inoltre accessibile, con modalità regolamentate dalla CAB nel rispetto dei contratti sottoscritti con i fornitori, da parte degli utenti esterni.

Art. 9 – ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

1. L'Ateneo attribuisce allo SBA le risorse finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. 10 – RISORSE FINANZIARIE

1. Per lo sviluppo dei progetti e dei servizi, per le spese di funzionamento, per l'acquisizione dei materiali informativi e dell'infrastruttura tecnologica e di servizio, sono a disposizione dello SBA:
 - a) i fondi annualmente stanziati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione per progetti approvati dalla CAB;
 - c) ogni altro finanziamento attribuito da Dipartimenti o da altre Strutture di Ateneo;
 - d) i fondi conferiti, anche a titolo di liberalità, da Istituzioni e Enti esterni, pubblici o privati, e da privati cittadini, in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento di Ateneo;
 - e) i proventi derivanti da contratti e convenzioni o da attività di prestazione conto terzi.

Art. 11 – ORGANI DI GOVERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Sono organi di governo dello SBA:
 - a) il Presidente della CAB;
 - b) la CAB.

Art. 12 – PRESIDENTE DELLA CAB

1. Il Presidente della CAB è il Delegato del Rettore al Sistema Bibliotecario di Ateneo. Viene scelto dal Rettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il Presidente della CAB:
 - a) insieme al Direttore dello SBA ed in ragione delle specifiche funzioni, rappresenta lo SBA presso gli organi di governo dell'Università e nei confronti di altre amministrazioni, enti o terzi;
 - b) convoca e presiede la CAB;
 - c) presenta al Rettore il rapporto annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e le proposte di linee di sviluppo per esso approvate dalla CAB;
 - d) riferisce agli organi di Ateneo sullo stato dello SBA;
 - e) garantisce l'applicazione del presente Regolamento;



- f) trasmette al Consiglio di Amministrazione le richieste di finanziamento annuale approvate dalla CAB ed eventuali altre richieste approvate dalla CAB.

Art. 13 – COMMISSIONE DI ATENEIO PER LE BIBLIOTECHE (CAB)

1. La CAB è costituita da:
 - a) il Presidente;
 - b) quattro docenti scelti tra professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno dal Senato Accademico, in rappresentanza dei settori: Scienze matematiche, fisiche, naturali ed Ingegneria; Scienze socio-economiche; Scienze umanistiche; Scienze della vita.
 - c) il Direttore dello SBA;
 - d) i funzionari dell'Area delle Biblioteche, con funzione consultiva;
 - e) un rappresentante degli studenti, con funzione consultiva, indicato dalla Consulta degli Studenti, per ciascuna delle Biblioteche di Area e Interdisciplinari;
2. La CAB svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di tutte le strutture dello SBA, secondo gli orientamenti strategici degli organi dell'Ateneo. A tal fine:
 - a) ha funzioni di indirizzo e programmazione e di attuazione degli orientamenti strategici espressi dall'Ateneo e formula agli organi di governo dell'Ateneo richieste per l'assegnazione di risorse finanziarie e strutturali
 - b) stabilisce la ripartizione dei fondi all'interno dello SBA;
 - c) formula gli indirizzi generali in merito ad uno sviluppo delle collezioni, coerente con le finalità di didattica e di ricerca delle singole Biblioteche di Area o interdisciplinari e alla politica degli acquisti, anche per quanto riguarda la Biblioteca Digitale;
 - d) nomina eventuali commissioni, cui affidare funzioni istruttorie e consultive per materie o progetti specifici;
 - e) promuove la cooperazione nazionale ed internazionale con altri Atenei, Istituti e Biblioteche;
 - f) approva la carta dei servizi dello SBA e i Regolamenti delle Biblioteche di Area o interdisciplinari;
 - g) esprime periodicamente un parere sulla congruenza fra le linee di indirizzo stabilite dalla stessa CAB e l'operato del Direttore dello SBA;
3. La CAB delibera:
 - a) l'attivazione dei progetti e dei servizi di interesse generale;
 - b) il rapporto annuale dei servizi di biblioteca;
 - c) la partecipazione dello SBA a progetti regionali, nazionali e internazionali che riguardano le Biblioteche;
 - d) la richiesta di finanziamento annuale da sottoporre all'Amministrazione centrale anche tenendo conto delle richieste provenienti dal Direttore dello SBA, sentiti i Responsabili delle Biblioteche d'Area o interdisciplinari, e dai Direttori di Dipartimento;



- e) l'assegnazione dello stanziamento alle Biblioteche di Area e Interdisciplinari e alla Biblioteca Digitale, in accordo con quanto annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) il bilancio preventivo e il conto consultivo, predisposti dal Direttore dello SBA;
 - g) la costituzione, la disattivazione o le eventuali modifiche dell'assetto e della composizione dei Poli e delle Biblioteche;
 - h) le proposte di modifica o integrazione al presente Regolamento.
4. La CAB si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente della CAB o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni della CAB possono partecipare altre persone su invito del Presidente.
5. La CAB dura in carica tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni.

Art. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorre dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.